

17911-18



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto: contratto
d'opera

composta da

Lorenzo Orilia

- Presidente -

Antonello Cosentino

- Consigliere -

Milena Falaschi

- Consigliere -

Annamaria Casadonte

- Consigliere -

Giuseppe Fortunato

- Consigliere Rel. -

Oggetto: cont. d'opera

R.G.N. 30136/2014

Cron. 1794

C.C. - 20.4.2018.

Reg. e. I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30136/2014 R.G. proposto da

CG

, rappresentato e difeso dall'avv. Simone

Stefanelli e dall'avv. Tania Altomare e dall'avv. Giovanni Tripodi, con

domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Circumvallazione

Clodia n. 5.

- *ricorrente* -

contro

Avv. CGF

, con domicilio eletto in Milano,

Corso Lodi n. 122.

- *controricorrente* -OR
1780/18

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3373/2014, depositata il 24.9.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.4.2018 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

La Corte distrettuale di Milano ha respinto l'appello proposto da GC avverso la sentenza di primo grado n. 5283/2013, con cui era stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. C per il pagamento delle competenze professionali maturate in relazione alle attività di difesa svolte in favore del resistente nel giudizio definito con sentenza n. 7287/2009, per un importo di € 17.762,62, oltre accessori e spese processuali.

La sentenza impugnata ha asserito che la pronuncia con cui il tribunale di Milano aveva liquidato le spese processuali in favore di GC ponendole a carico della parte soccombente, poteva considerarsi prova del credito vantato dal difensore, non essendo necessaria la produzione della parcella corredata dal parere di congruità dell'Ordine professionale, poiché il difensore non aveva richiesto somme ulteriori.

Ha ritenuto corretta la pronuncia ex art. 96, comma terzo, c.p.c., introdotto dall'art. 45, l. 69/2009, disposta dal tribunale pur in assenza della prova di un concreto pregiudizio ai danni del resistente.

Per la cassazione di questa sentenza GC ha proposto ricorso, sviluppato in tre motivi.

L'avv. C ha depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione dell'art. 636, comma primo, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la Corte distrettuale ritenuto che la liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, effettuata in favore del C , costituisse prova del credito derivante dall'attività difensiva svolta dall'avv. C , non considerando che la suddetta liquidazione giudiziale non era stata preceduta dall'acquisizione del parere professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Si assume, inoltre, che solo con l'entrata in vigore dell'art. 9, comma quinto, della l. 27/2012 l'obbligatorietà del parere è stato implicitamente abrogato, mentre, sia con riferimento alla liquidazione effettuata con sentenza n. 7287/2009 dal tribunale di Milano nella causa in cui il difensore aveva prestato il patrocinio, sia con riferimento a quella effettuata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. C , tale parere era necessario a prescindere dall'importo richiesto.

Il motivo è infondato.

La Corte distrettuale ha ritenuto superfluo il deposito da parte dell'avv. C del parere di congruità del Consiglio dell'ordine degli avvocati, poiché il difensore aveva richiesto la condanna del ricorrente al pagamento del medesimo importo liquidato in favore di quest'ultimo con la sentenza n. 7287/2009, sostenendo inoltre che

detto parere sarebbe stato necessario solo qualora il difensore avesse preteso importi maggiori.

La pronuncia è corretta nel dispositivo ma va emendata nella motivazione, ai sensi dell'art. 384, comma quarto c.p.c..

Anzitutto, l'attività svolta dal difensore si è integralmente esaurita con la pubblicazione della sentenza 7287/2009 e pertanto non viene in rilievo l'art. 9, d.l. 24.1.2012, convertito con l. 24.3.2012, n.27, che ha abrogato le tariffe forensi, poiché, ai sensi dell'art. 41, D.M. n. 140/2012, i nuovi parametri sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate (Cass. 19.12.2017, n. 30529; Cass. 3.2015, n. 13628; Cass. 19.10.2016, n. 21205; Cass. s.u. 12.10.2012, n. 17405).

Ciò premesso, occorre considerare che, a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo in favore dell'Avv. C , il ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 645 c.p.c..

In tale giudizio non aveva più rilievo il mancato deposito del parere di congruità emesso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, dovendo il giudice procedere alla liquidazione del compenso sulla base delle risultanze di causa, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni necessarie per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento e dall'ammontare dell'importo richiesto.

L'art. 636, comma primo, c.p.c., nel disciplinare i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore dei professionisti ai sensi dell'art. 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c., assegna alla parcella professionale corredata dal parere del Consiglio dell'ordine di appartenenza una valenza probatoria privilegiata a carattere vincolante e ai fini della sola pronuncia dell'ingiunzione, mentre tale valore probatorio non permane anche nella fase di opposizione, nel quale è il giudice a dover valutare la congruità degli importi richiesti - o a stabilire quanto competa al professionista - sulla base degli atti di causa (Cass. 15.1.2018, n. 712; Cass. 11.1.2016, n. 430; Cass. 13.4.2015, n. 7413).

Difatti, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio (Cass. 29.1.1999, n. 807).

La mancanza del parere dell'ordine professionale e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, può - perciò - essere eventualmente valutata sotto il solo profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare autonomamente la fondatezza della pretesa creditoria (cfr. Cass. 12.2.1998, n. 1505).

2. Il secondo motivo censura l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per non aver la sentenza adeguatamente motivato sulla questione sollevata dall'opponente circa il fatto che la sentenza con cui il tribunale aveva disposto liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, era stata emessa a favore del ricorrente e non del difensore, dato che l'avv. C non si era dichiarato antistatario; che quindi quest'ultimo era tenuto a provare le attività svolte e a produrre la parcella corredata dal parere del Consiglio dell'ordine professionale, in modo da consentire al giudice di valutare se e come le prestazioni fossero state effettuate ed accertare se le somme già corrisposte fossero idonee ad estinguere il credito azionato in giudizio.

Il motivo è inammissibile poiché la sentenza, depositata in data 24.9.2014, ricade nella nuova previsione dell'art. 360, comma quinto n. 5 c.p.c. e pertanto è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di dibattito processuale, e non l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, secondo la formulazione introdotta dall'art. 2, d.lgs. 40/2006.

Il controllo sulla motivazione è attualmente consentito ai sensi dell'art. 132, comma secondo n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., nei casi tassativamente individuati dalla giurisprudenza di questa Corte e comunque non per denunciare la

mera insufficienza della motivazione stessa (Cass. s.u. 7.4.2014, n. 8053).

In ogni caso, la Corte distrettuale ha chiaramente evidenziato che la sentenza emessa a conclusione del giudizio in cui l'avv. C aveva svolto il patrocinio in favore del ricorrente, conteneva la valutazione di congruità dell'importo poi liquidato a titolo di spese processuali, e ha ritenuto di poterla utilizzare anche ai fini della quantificazione del compenso professionale, sostenendo che non occorresse una ulteriore valutazione da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati, poiché il difensore non aveva richiesto somme ulteriori. La sentenza n. 7287/2009 è stata ritenuta prova sufficiente dell'espletamento dell'incarico e delle relative prestazioni ed elemento di convincimento utile per la quantificazione del compenso, per cui non aveva alcun rilievo che l'Avv. C non si fosse dichiarato antistatario.

3. Il terzo motivo censura la violazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la sentenza condannato il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, reputando irrilevante la prova del danno, prova che non era sussistente, considerato che il professionista avrebbe potuto dare esecuzione alla sentenza e al decreto ingiuntivo.

Il motivo è infondato.

La Corte ha confermato la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. ex art. 96, comma terzo, c.p.c., introdotto dall'art. 45, l. 69/2009.

A differenza dei primi due commi, che contemplano fattispecie risarcitorie ancorate alla domanda di parte e alla prova della effettiva sussistenza di un pregiudizio, il terzo comma della disposizione, nel prevedere che in ogni caso il giudice può, anche d'ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, contempla una misura sanzionatoria, volta a reprimere l'abuso dello strumento processuale quando esso è impiegato per finalità devianti rispetto alla "tutela dei diritti e degli interessi legittimi" per il quale l'art. 24, primo comma, Cost. garantisce il ricorso al giudice.

Ciò è confermato dal riferimento, contenuto nella norma, non al risarcimento del danno ma al pagamento di una somma, e dall'adottabilità della condanna "anche d'ufficio", riferimento che attesta la finalizzazione dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. alla tutela di un interesse pubblico (cfr. Corte cost. 23.6.2016, n. 152; Cass. 8.2.2017, n. 3311; Cass. 19.4.2016, n. 7726).

Non occorre quindi la prova che il resistente avesse subito un concreto pregiudizio per effetto della proposizione dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. da parte del C e, pertanto, la sentenza non è incorsa nella violazione denunciata.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese come da liquidazione in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della

legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

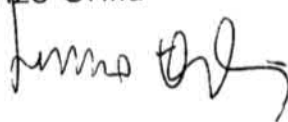
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%.

Si dà atto che il ricorrente è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in Roma, 20.4.2018.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Orilia



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA